



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai destinatari secondo elenco

Berna, 18 maggio 2010

**Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua, modifica di ordinanze  
Indagine conoscitiva**

Gentili signore, egregi signori,

l'11 dicembre 2009 il Parlamento ha deciso di proporre un controprogetto all'iniziativa popolare "Acqua viva" (07.060) e ha modificato a tal fine le seguenti leggi federali: legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20), legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100), legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11). Il controprogetto è stato elaborato nel quadro dell'iniziativa parlamentare *Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua* (07.492) e contiene disposizioni legislative concernenti diversi settori della protezione delle acque. Si tratta concretamente dei seguenti ambiti: rinaturazione dei corsi d'acqua, sistemazione e gestione estensiva dello spazio riservato alle acque, riduzione degli effetti dannosi del flusso discontinuo a valle delle centrali idroelettriche, ripristino del bilancio del materiale detritico, deroghe concernenti il deflusso minimo per i tratti d'acqua con basso potenziale ecologico e presa in considerazione di piccole centrali idroelettriche nell'ambito del risanamento dei deflussi residuali. Il controprogetto prevede inoltre una proposta di finanziamento dei relativi provvedimenti, fra cui quelli previsti dall'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (impianti di risalita e di discesa; LFSP, RS 923.0). Oltre a considerare gli aspetti relativi alla protezione, il controprogetto tiene conto anche di quelli concernenti l'utilizzo: esso si limita infatti a chiedere soltanto interventi strutturali legati al flusso discontinuo e rinaturazioni prioritarie. Inoltre prevede deroghe supplementari per quanto riguarda i deflussi residuali. Il 2 febbraio 2010 è stato annunciato il ritiro condizionato



dell'iniziativa popolare. Il termine per la raccolta delle firme necessarie a indire un referendum è scaduto inutilizzato il 13 maggio 2010.

Il Consiglio federale ritiene il controprogetto un buon compromesso tra le esigenze ambientali e gli aspetti economici e sociali. L'entrata in vigore del controprogetto è prevista nel gennaio 2011.

Il presente progetto, che prevede la modifica dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPac, RS 814.201), dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA, RS 721.100.1), dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01) e dell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP, RS 923.01) contiene le disposizioni esecutive relative alla norme approvate dal Parlamento.

Sostanzialmente si tratta delle disposizioni esecutive illustrate qui di seguito.

L'ordinanza sulla protezione delle acque è integrata da disposizioni relative allo spazio riservato alle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, ai provvedimenti sul flusso discontinuo, al bilancio del materiale detritico e al finanziamento.

Attualmente l'obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque sussiste a prescindere da un obbligo di rivitalizzare un corso d'acqua o di realizzare progetti di protezione contro le piene. Per i corsi d'acqua, la larghezza dello spazio riservato alle acque si basa sulla scala della velocità media conformemente alle linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri o le istruzioni "Protezione contro le piene dei corsi d'acqua". Si adempie all'obbligo di delimitare uno spazio riservato alle acque là dove detto spazio è già stato delimitato secondo le direttive citate (Vi preghiamo di valutare le domande specifiche dell'allegato sullo spazio riservato alle acque). In futuro dovrà essere garantita anche la gestione estensiva dello spazio riservato alle acque. Inoltre vengono precisate procedure e scadenze sia per la pianificazione e l'attuazione di rinaturazioni che per le misure di risanamento delle centrali idroelettriche.

L'OLFP disciplina in dettaglio la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti secondo l'articolo 10 LFSP. Questi provvedimenti riguardano in primo luogo il risanamento degli impianti di risalita e di discesa dei pesci presso impianti idroelettrici.

L'ordinanza sull'energia disciplina la procedura di indennizzazione a favore del concessionario della centrale idroelettrica, l'assegnazione dell'indennità, i requisiti che la relativa domanda deve soddisfare e i costi computabili.

Sulla base delle esperienze realizzate negli ultimi anni nel settore ambientale con il nuovo strumento di sussidiamento (l'accordo programmatico), Vi proponiamo di modificare altresì le disposizioni che disciplinano l'erogazione di sussidi sancite a livello di ordinanza. Le modifiche proposte servono a sviluppare ulteriormente gli accordi programmatici nel settore ambientale e comportano da un lato alcune precisazioni sui criteri applicati per stabilire l'entità dei contributi della Confederazione e dall'altra dei miglioramenti della procedura di assegnazione di tali contributi. Alleghiamo per presa di posizione anche questo progetto di modifica di ordinanza. L'indagine conoscitiva concernente la revisione del manuale NPC dell'UFAM è prevista tra luglio e settembre 2010.



Vi preghiamo di inviare la Vostra presa di posizione entro il

**31 agosto 2010**

all'Ufficio federale dell'ambiente, divisione Acque, 3003 Berna (tel. 031 322 69 69; fax 031 323 03 71).  
Eventuali domande sul controprogetto possono essere rivolte ai signori Stephan Müller (tel. 031 322  
93 20) o Rémy Estoppey (tel. 031 322 68 78). Per le domande sugli accordi programmatici nel settore  
ambientale Vi preghiamo di rivolgervi al signor Christian Kilchhofer (tel. 031 324 00 08).

Cordiali saluti

Moritz Leuenberger  
Consigliere federale

Copia p.c.a: UFAG, ARE, UFE, CAPTE-S

Allegati: menzionati



## **Allegato:**

### **Domande specifiche relative all'articolo 41a OPAC: spazio riservato alle acque correnti** (cfr. il relativo paragrafo nel rapporto esplicativo)

#### **Articolo 41a capoverso 1 OPAC:**

L'articolo 41a capoverso 1 chiede che lo spazio riservato alle acque sia più largo in determinate zone (fra cui nei biotopi di importanza nazionale, cantonale e regionale).

*È necessario delimitare uno spazio più largo per le acque anche nei biotopi di importanza regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 a capoverso 1 OPAC?*

#### **Articolo 41a capoverso 4 OPAC:**

Lo spazio riservato alle acque deve essere stabilito per tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli intubati. In tal modo si vuole prevenire la costruzione di impianti sopra corsi d'acqua intubati. La gestione dello spazio riservato alle acque sopra i corsi d'acqua intubati non è soggetta a restrizioni.

*Come valutate l'obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque sopra i corsi d'acqua intubati?*

#### **Articolo 41a OPAC:**

Lo spazio riservato alle acque correnti rappresenta un corridoio, il cui alveo non deve necessariamente essere ubicato al centro dello stesso. Può essere delimitato anche con margini fissi ai lati del corso d'acqua.

*È preferibile delimitare lo spazio riservato alle acque sotto forma di corridoio o con margini fissi ai lati del corso d'acqua?*